



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio-Campidano

Prot. n. 28041. 2N.122

Oristano,

24 GIU. 2014

RACC. A.R.

> Al Comune di Nurachi
Piazza Chiesa, 12
09070 NURACHI (OR)

Oggetto: Pos. 35A/Lott. / Comune di Nurachi / Località: Centro di antica e prima formazione /
Richiedente: Amministrazione comunale / Istanza di approvazione della variante al Piano
**Particolareggiato del centro storico di Nurachi ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della L.R.
12.08.1998, n.28 e ss.mm.ii..**

Si trasmette, in allegato, la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le
province di Oristano e del Medio Campidano n. 1782 del 24 GIU. 2014, con
cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. n.28/1998 e ss.mm.ii., la variante al
Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Nurachi.

Il Responsabile del Settore Medio Campidano

(Ing. Raimondo Leoni)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 1792 PROT. N. 28041 DEL 24 GIU 2011

Oggetto: Pos. 35A/Lott. / Comune di Nurachi / Località: Centro di antica e prima formazione / Richiedente: Amministrazione comunale / Istanza di approvazione della variante al Piano Particolareggiato del centro storico di Nurachi ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della L.R. 12.08.1998, n.28 e ss.mm.ii..

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le Leggi Regionali n. 1 del 07.01.1977 e n. 31 del 13.11.1998;
- VISTI gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;
- VISTO l'art. 12 comma 15 della L.R. n. 2 del 29.05.2007;
- VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;
- VISTA la Legge Regionale n. 28 del 12 agosto 1998 e ss.mm.ii, concernente le norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesaggistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato il 05.09.2006 dalla Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 08.09.2006;
- VISTI gli articoli 4 e 107 delle N.T.A. del suddetto Piano Paesaggistico, riguardanti l'obbligo dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli indirizzi ed alle prescrizioni dello stesso PPR;
- VISTO l'articolo 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale di cui sopra;
- VISTA la Legge Regionale n. 4 del 23.10.2009;
- CONSIDERATO che, per quanto concerne i centri di antica e prima formazione e gli insediamenti storici, la verifica e l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR mirano ad assicurare, anche in un'ottica di processo anticipatorio dell'adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici comunali, il recupero dei valori ambientali ed architettonici e identitari propri dell'assetto urbano ed edilizio pertinente all'impianto insediativo e alla sua evoluzione attraverso il tempo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 10.09.2009, che apporta modifiche all'assetto organizzativo della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, definito con D.P.Reg. 11.10.2007, n. 107 e razionalizzazione della competenze dei servizi;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione N.P. 14943/78 del 06.06.2013 di conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano, al Dott. Giovanni Serra;





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. ¹²⁸²

DEL 4 GIU. 2014

- VISTA** l'istanza del Comune di Nurachi trasmessa il 04.06.2013 prot. n. 3270 (ns. prot. n. 28690 del 06.06.2013), tesa ad ottenere l'approvazione, ai sensi dell'art.9, comma 5, della L.R. n.28/1998 e ss.mm.ii, della variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico ricadente all'interno del centro di antica e prima formazione;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Nurachi n. 16 del 02.05.2013 con la quale è stata approvata definitivamente la variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico ricompresa all'interno della perimetrazione del centro di antica e prima formazione così come definito dalla Determinazione della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia n. 11271/DG del 18 ottobre 2007, relativa alla ripermimetrazione del Centro Matrice;
- VISTI** gli elaborati progettuali allegati all'istanza nonché quelli integrativi trasmessi con nota Prot. N.1464 del 13.03.2014 (ns. Prot. n.12486 del 17.03.2014);
- VISTE** le risultanze delle attività istruttorie svolte ai sensi dell'art. 9 della LR. 12 agosto 1998, n.28;
- CONSIDERATO** che la variante al piano particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Nurachi, interessa la zona urbanistica omogenea A (Centro Storico), ed in particolare interessa 20 Unità Edilizie distribuite in alcuni Isolati del Centro Storico, che negli elaborati allegati all'istanza di variante si rappresentano in maniera esaustiva le motivazioni della variante e le motivazioni dell'accoglimento totale o parziale o non accoglimento delle osservazioni presentate a seguito dell'adozione della variante, è presente la schedatura di ogni corpo di fabbrica con l'indicazione puntuale degli interventi previsti;
- RILEVATO** che la variante al Piano Particolareggiato tiene conto delle preesistenze storiche, ne prevede, il recupero integrale, regola altresì in modo accurato una serie di interventi e accorgimenti volti a riqualificare l'intero tessuto costruito compresi gli edifici che hanno perduto i connotati storici, in modo da conferire un'immagine unitaria e coerente al paesaggio del nucleo antico, ad eccezione della variante che riguarda l'Unità Edilizia 10 dell'Isolato 11 nella parte che riguarda l'ampliamento del corpo edilizio 10h che non è coerente con i fini di cui sopra;
- CONSIDERATO** di poter procedere all'approvazione della variante al piano particolareggiato del Centro Storico del Comune di Nurachi, ad eccezione dell'ampliamento del corpo edilizio 10h dell'Unità Edilizia 10 dell'Isolato 11;
- VISTO** l'art. 9, c. 5, della LR 28/1998 così come esplicitato dall'art. 25 della Direttiva n. 1 dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 45/7 del 15.10.1998;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5 della L.R. 12.08.1998, n. 28 e ss.mm.ii., la variante al piano particolareggiato del Centro Storico ricadente all'interno del centro di antica e prima formazione del comune di Nurachi, definitivamente adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 02.05.2013, ad esclusione dell'ampliamento del corpo di fabbrica 10h dell'Unità Edilizia 10 dell'Isolato 11, così come descritto negli elaborati grafici e progettuali regolarmente vidimati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. *1742*
DEL

24 GIU. 2014

Ogni ulteriore eventuale variante al Piano Particolareggiato dovrà essere preventivamente sottoposta a nuova approvazione ai sensi dell'art. 9 comma 5 della LR 28/1998 e ss.mm.ii..

Tutte le conseguenti autorizzazioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, commi a) e c) della L.R. n. 28/1998, secondo le procedure contenute nella Direttiva n. 1 dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 45/7 del 15.10.1998 se delegata, anche in forma associata, all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica attestate dal Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna in conformità di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f), della L.R. 31/1998, entro il termine di 30 giorni. E' ammessa, altresì, la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31, la presente determinazione viene comunicata all'Assessore EE.LL., Finanze e Urbanistica.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Serra

Settore Territoriale del Medio Campidano
Responsabile: R. Leoni
Funzionario Istruttore: R. Leoni

